

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 4 GIUGNO 1959

(8<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente CORNAGGIA MEDICI

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Nuovo inquadramento economico dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia »  
(525) (D'iniziativa dei deputati Lauro Achille ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione):

|  |                 |
|--|-----------------|
| PRESIDENTE . . . . .                           | Pag. 60, 61, 63 |
| ANGELILLI . . . . .                            | 63              |
| CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa | 61              |
| JANNUZZI, relatore . . . . .                   | 60              |
| PALERMO . . . . .                              | 62              |

« Riordinamento di alcuni servizi e adattamento degli organici del personale direttivo amministrativo del Ministero della difesa » (536)  
(D'iniziativa del deputato Durand de la Penne) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione):

|  |            |
|--|------------|
| PRESIDENTE . . . . .                           | 54, 56, 58 |
| ANGELILLI . . . . .                            | 57         |
| CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa | 57         |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| DONATI . . . . .             | Pag. 54 |
| JANNUZZI, relatore . . . . . | 54      |
| PALERMO . . . . .            | 56      |
| PIASENTI . . . . .           | 57      |

La seduta è aperta alle ore 10,50.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cornaggia Medici, Donati, Gerini, Grava, Imperiale, Jannuzzi, Marchini Camia, Negri, Palermo, Piasenti, Scappini, Tolloy, Vergani e Zanardi.

A norma del terzo comma dell'articolo 31 del Regolamento, interviene il senatore Donati.

È presente il Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: « Riordinamento di alcuni servizi e adattamento degli organici del personale direttivo amministrativo del Ministero della difesa » (536) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: « Riordinamento di alcuni servizi e adattamento degli organici del personale direttivo amministrativo del Ministero della difesa », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro rileva che l'aumento dei posti direttivi nelle carriere amministrative non può trovare consenziente la Commissione, anche se vengono correlativamente ridotti i posti di grado iniziale. È, infatti, evidente che non possono concepirsi carriere di soli dirigenti e che non è possibile pensare a una effettiva riduzione di personale dei gradi inferiori, senza ammettere che, in sostituzione di tali gradi, vengano impiegati avventizi, con l'inevitabile conseguenza che alla fine l'approvazione del disegno di legge non potrà non apportare un aumento di spesa a carico del bilancio.

Sotto questo aspetto la Commissione non può dare la sua adesione al provvedimento.

Si rileva, tuttavia, che negli stretti limiti del bilancio relativo all'esercizio in corso, la copertura si fa apparire assicurata dalla riduzione degli organici dei gradi inferiori, in quanto vi sarebbe una riduzione di spesa contemporaneamente a un aumento. Da questo punto di vista la Commissione ritiene che il suo parere, fermamente contrario, non è preclusivo ai fini dell'articolo 81 della Costituzione ».

Per quanto concerne il parere della 1<sup>a</sup> Commissione (Affari della presidenza del consiglio e dell'interno), il senatore Donati, a nor-

ma dell'articolo 31 del Regolamento, è pregato di riferire verbalmente.

D O N A T I . La 1<sup>a</sup> Commissione, rilevato che i problemi degli organici del personale direttivo amministrativo del Ministero della difesa non sono stati affrontati in sede di legge delega, considerato che gli organici in atto sono realmente insufficienti in particolare per quanto riguarda i gradi più alti, e che le possibilità di carriera dei consiglieri di III e di II classe sono davvero minime in rapporto al numero di posti esistente nei gradi più alti, dà parere favorevole.

J A N N U Z Z I , *relatore*. Il problema oggetto del disegno di legge in esame non è nuovo e risale all'epoca in cui ebbi l'onore di far parte, come Sottosegretario, del Ministero della difesa. Allora venne infatti predisposto un disegno di legge che, approvato dal Ministero del tesoro, non ebbe però alcun seguito, in quanto si ritenne che, essendo imminente un riordinamento generale della materia del personale statale, il problema avrebbe trovato in quella sede la sua più naturale soluzione.

Purtroppo però, come è noto, la legge delega ha lasciato nel settore in argomento le cose come stavano. Ed è davvero strano che mentre tutte le altre Amministrazioni hanno di volta in volta provveduto ad ampliare i propri organici per adeguarli alle esigenze delle rispettive attività, nulla è mai stato fatto in questo senso dal Ministero della difesa per quanto riguarda gli organici del personale civile, che presentemente sono ancora quelli del 1937-1940.

Un altro disegno di legge fu presentato, se non erro, nel 1953: ma anch'esso non ebbe seguito, per la fine della legislatura.

Nel 1957 l'onorevole Durand de la Penne presentò un altro disegno di legge che, ottenuta l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, non poté, tuttavia, essere discusso dal Senato a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

Il medesimo disegno di legge, nuovamente approvato dalla Camera dei deputati, è ora al nostro esame.

Come si vede, si tratta di un'iniziativa che vanta una storia di continue adesioni e non ha mai trovato altro ostacolo al di fuori di quello, in fondo giusto, consistente nel concetto che la materia dovesse essere regolata in sede di riordinamento generale. Ma ciò con la legge delega non è stato fatto, e di conseguenza è necessario provvedere ora.

Il disegno di legge si compone di due parti.

La prima parte, costituita dall'articolo 1, prevede la istituzione presso il Ministero della difesa di tre nuove direzioni generali rette da impiegati civili, rispettivamente per lo Esercito, la Marina e l'Aeronautica. Detta istituzione è disposta principalmente in vista delle esigenze del settore delle pensioni.

Per tale settore esiste presentemente un Ispettorato che comprende sei divisioni, alla cui testa non vi sono, però, nemmeno dei capi divisione: e la lentezza con cui agisce lo Ispettorato — e l'inevitabile arretratezza delle pratiche — sono note a tutti. Ma tali inconvenienti non sono da addebitare ai funzionari, i quali compiono con la più grande abnegazione il loro dovere, bensì alla mole di lavoro davvero imponente.

Per darne un'idea, mi permetto di esporre qualche dato. Ogni mese il lavoro aumenta di 4.000 pratiche in materia di pensioni; e in questa voce vanno comprese non soltanto le pensioni ai militari del servizio permanente delle Forze armate, ma anche quelle ai Carabinieri, al personale della Giustizia militare, nonchè ai civili, ai salariati, e a tutti i cittadini, che, avendo compiuto il servizio di leva o di richiamo, si trovano nella condizione di aver diritto alla pensione.

Una mole veramente imponente di lavoro, come dicevo; e al riguardo, si potrebbe osservare che forse sarebbe stato bene unificare tutti i servizi di pensione. Ma ritengo che a tale giusta osservazione si possa rispondere che è proprio il grande, eccessivo lavoro, che consiglia l'opportunità della creazione di due distinte Direzioni generali delle pensioni per l'Esercito e la Marina.

Più che giustificato, appare, poi, indispensabile il riordinamento di tutta la materia che non può essere affidata a un semplice Ispettorato, bensì a nuove Direzioni generali, che debbono essere articolate in nuove di-

visioni, alla testa delle quali devono essere preposti dei capi divisione. Solo così il servizio potrà essere riorganizzato e normalizzato, messo, cioè, in grado di funzionare speditamente, tenendo soprattutto conto della particolare natura della materia e delle esigenze degli interessati.

La seconda parte del disegno di legge è costituita dagli articoli 2, 3 e 4, che prevedono il riordinamento degli organici del personale della carriera direttiva amministrativa rispettivamente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Qui in realtà dovrebbe parlare il rappresentante del Governo, il quale certamente anzitutto ci dirà — cosa che noi sappiamo da tempo — che gli organici del personale civile sono del tutto insufficienti, e che hanno bisogno di essere adeguati alle necessità presenti, cosa che ha appunto osservato la 1<sup>a</sup> Commissione, e, invece ha ignorato, e non ne comprendo le ragioni, la Commissione finanze e tesoro.

A questo proposito mi permetto di aprire una parentesi per dire che la 5<sup>a</sup> Commissione nella prima parte del suo parere si indugia su argomenti e considerazioni non di sua competenza; il che del resto — con tutto il rispetto dovuto a quella Commissione — non è che una manifestazione della sua tendenza a spostare i termini delle sue attribuzioni.

Dicevo dunque che, come ha osservato la 1<sup>a</sup> Commissione, gli organici del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono ormai inadeguati: e su ciò non si può che essere d'accordo. Ma circa la questione se la proposta del deputato Durand de la Penne corrisponda, o meno, alle reali esigenze del Ministero della difesa, soltanto il rappresentante di tale Ministero potrà dare un giudizio obiettivo, perchè non si può pretendere una conoscenza da parte nostra così profonda dell'intero ingranaggio interno del Ministero della difesa, sino al punto di poter valutare se le Direzioni generali devono essere di più o di meno di quelle previste, e in quante divisioni e sezioni debbano articolarsi.

A ogni modo, poichè il disegno di legge in esame è già stato approvato dalla Camera dei deputati, dove il Governo ha avuto modo

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)8<sup>a</sup> SEDUTA (4 giugno 1959)

di dare la sua adesione, è evidente che in tale adesione è già scontato il giudizio dello stesso Governo circa la corrispondenza delle proposte alle reali esigenze del Ministero della difesa.

Ritengo, quindi, che il disegno di legge possa essere approvato.

P A L E R M O . Premesso che concordo con quanto ha detto il senatore Jannuzzi, credo necessario mettere in evidenza una questione di principio.

Noi spesso ci troviamo di fronte a disegni di legge che, pur riguardando la stessa materia, vengono presentati a distanza di tempo l'uno dall'altro, per così dire « a singhiozzi ». Ora, a mio avviso sarebbe molto più logico, giusto e conveniente — qualora non fosse sempre possibile riunirli tutti in un solo disegno di legge — che essi venissero presentati al Parlamento almeno contemporaneamente, in maniera che ciascuno di noi abbia modo di valutarli nel loro complesso e dare, così, un giudizio adeguato.

Comprendo che nel caso presente la colpa non va attribuita al Governo. Ma la mia personale esperienza mi insegna che dal 1948 noi ci troviamo quasi sempre a dover esaminare provvedimenti staccati, separati, ad esempio un disegno di legge che riguarda l'ordinamento dell'Esercito, e poi un altro che riguarda quello dell'Aeronautica, e via dicendo. In una materia così delicata come quella che si riferisce ai Servizi, è necessario, invece, che sia prospettato un quadro generale, in base al quale il legislatore possa avere idee chiare, onde procedere a un esame serio che gli permetta di emettere giudizi con piena conoscenza e serenità.

Mi permetto, inoltre, di ricordare che quando fu costituito il Ministero della difesa, tra gli argomenti che furono portati a sostegno del provvedimento, oltre a quello di una maggiore organicità di indirizzo e di programma, vi fu anche l'altro, della necessità di instaurare sensibili economie, in quanto una volta creato il Ministero della difesa molti servizi sarebbero stati unificati, e, di conseguenza, si sarebbe potuta operare anche una diminuzione di personale.

Debbo constatare, però, che, nonostante la ottima impostazione di cui sopra, si sta verificando proprio l'opposto, come, del resto, sta a dimostrare il disegno di legge in esame. Sono d'accordo, naturalmente, con quanto ha detto il relatore, e cioè che le pensioni non devono essere materia di un Ispettorato, ma di una Direzione generale, e sono anche d'accordo che oggi costituiscono un problema importantissimo non soltanto le pensioni di guerra, ma anche, e soprattutto, quelle di servizio; so, ad esempio, di una povera vedova di un maggiore rimasta un anno senza ricevere la pensione, il che è, senza dubbio, disumano.

Ma, pur essendo favorevole al disegno di legge, credo tuttavia che attraverso di esso il problema non possa considerarsi risolto.

Infatti, anzichè fare una sola Direzione generale, e cioè la Direzione generale del Ministero della difesa per le pensioni, se ne istituiscono due, una per l'Esercito e l'altra per la Marina; le quali preludono a una terza, dato che naturalmente non passerà molto tempo che anche l'Aeronautica vorrà la sua Direzione generale delle pensioni.

A ogni modo noi diamo parere favorevole al provvedimento in esame, con la preghiera, però, che le osservazioni da me esposte siano tenute presenti per l'avvenire, in maniera da ovviare agli inconvenienti lamentati.

P R E S I D E N T E . Credo che siamo tutti d'accordo sull'opportunità di non trattare singolarmente gli ordinamenti specifici dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, ma di studiare l'ordinamento di tutte le Forze armate nel loro complesso, cioè, in una visione sinottica, che consenta di tener presente il problema nei suoi aspetti generali.

Tuttavia, il senatore Palermo ha messo proprio il dito sulla piaga, ricordando il caso di quella vedova, che ha dovuto attendere un anno prima di ottenere la pensione. Il disegno di legge in esame si propone appunto di andare incontro alle esigenze vitali di tutti coloro — e spesso si tratta di povera gente — che hanno avuto l'onore, e il grandissimo dolore, di dare la vita dei propri cari, o parte di se stessi, al servizio della Patria.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)8<sup>a</sup> SEDUTA (4 giugno 1959)

Sono queste le ragioni che devono farci superare ogni indugio, tenendo presente che non si deve trascurare il meglio, anche se esso non corrisponde alla sempre legittima aspirazione di fare cose perfette.

ANGELILLI. Non credo sia possibile negare l'urgenza del provvedimento, in quanto la carenza di funzionalità di alcuni Servizi presso l'Amministrazione della difesa è evidente, e, del resto, essa era stata riconosciuta sin da quando si discusse la legge delega. Anzi proprio in quella occasione fu avvertita la prevalente necessità di adeguare alle nuove esigenze gli organici del Ministero della difesa.

Esprimo quindi, con il più vivo compiacimento per l'esauriente relazione del senatore Jannuzzi, il mio parere favorevole al disegno di legge.

PIASENTI. Per quanto riguarda il parere della Commissione finanze e tesoro, è senza dubbio vero che la prima parte di esso, che espone una preoccupazione di quei senatori circa l'aumento dei posti direttivi, esula dalla competenza di detta Commissione. Tuttavia, gradirei un chiarimento dall'onorevole Sottosegretario Caiati in merito al pericolo che con il previsto inquadramento si determini, attraverso un affollamento dei gradi superiori, un vuoto nei gradi inferiori; il che potrebbe avere delle conseguenze, soprattutto, nei confronti del lavoro da svolgere e, in particolare, per quanto riguarda il lavoro arretrato.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Rivolgo, anzitutto, un ringraziamento al senatore Jannuzzi per la sua chiara relazione, e ritengo inutile dire che concordo con quanto egli ha detto.

Al senatore Palermo, che ha sintetizzato il punto di vista del suo Gruppo, desidero rispondere — per quanto riguarda la preoccupazione da lui esposta di ordine generale circa la necessità di presentare disegni di legge che siano organici e contemperino le esigenze dei diversi settori — che è forse questa la prima volta che nel campo delle carriere ci-

vili viene presentato un disegno di legge veramente organico.

Infatti, sia pure limitatamente al settore delle pensioni, esso riguarda tutte e tre le Amministrazioni che fanno capo al Ministero della difesa, Esercito, Marina e Aeronautica.

Debbo, inoltre, aggiungere — a proposito della preoccupazione da lui manifestata per il fatto che non si è attuata l'auspicata unificazione — che se essa potrebbe essere opportuna e auspicabile per le altre materie, nel settore in esame sarebbe invece controproducente. Lo immaginate voi un direttore generale costretto a controllare centinaia di migliaia di pratiche di pensione? Egli non riuscirebbe a svolgere il suo compito anche se stesse al suo posto giorno e notte, e l'arretrato si accumulerebbe sempre più. Pretendere il contrario vorrebbe dire costringere il direttore generale a firmare senza il minimo controllo, e, quindi saremmo nella condizione, in caso di errore, di non conoscere mai il vero responsabile.

Bisogna una buona volta convincersi che quando non si dà la materiale possibilità di far corrispondere l'apposizione della firma a una ben determinata funzione di controllo, ossia a un effettivo atto di vigilanza, si rischia sempre di non trovare il responsabile di eventuali errori e, quindi, in sostanza di incoraggiarli.

E, come è stato messo in evidenza, qui si tratta di errori che si risolvono in gravissimi danni per della povera gente.

Le pensioni rappresentano uno di quei settori nei quali non si dovrebbe mai verificare alcun ritardo negli adempimenti, a meno che non si determinino perplessità nella istruttoria, giustificate da ragioni obiettive. Ogni pratica di pensione dovrebbe essere istruita e decisa in senso favorevole, o sfavorevole, nel tempo minimo richiesto dalla particolare casistica, in modo che gli interessati possano sollecitamente conoscerne l'esito.

Ma è chiaro che queste esigenze non possono essere soddisfatte senza personale qualitativamente e quantitativamente adeguato; e allo stato delle cose, purtroppo, certi atti che rappresentano la sintesi delle decisioni adottate in ordine alle pensioni di Tizio, di Caio e Sempronio, sostano per parecchio tempo.

Bisogna dunque essere conseguenti: non si può riconoscere l'esistenza di una necessità, e negare, poi, i mezzi indispensabili per soddisfarla.

D'altronde, va tenuto presente che gli impiegati, dopo dieci, quindici anni di permanenza nel grado IX, continuano a considerare come un miraggio la loro promozione a gradi che non sono i più alti. E si badi che tali impiegati esercitano funzioni di grado superiore anche per decine d'anni, senza percepire alcuna indennità, mentre — come è noto — in altre Amministrazioni, i Trasporti e le Poste, bastano tre mesi di esercizio del grado superiore per maturare il diritto a indennità particolari.

Inoltre, presso gli altri dicasteri non v'è, si può dire, consigliere che non abbia una rappresentanza o un incarico speciale in qualche Ente: un insieme di possibilità piccole o grandi, insomma, che, concretandosi in altrettante integrazioni dello stipendio, permettono agli interessati di sopportare con maggiore tranquillità gli eventuali ritardi di anni nelle promozioni.

Presso il Ministero della difesa, invece, tali possibilità non esistono, i funzionari cioè non hanno incarichi di rappresentanza presso Consigli di amministrazione, e via dicendo.

Tutte le considerazioni prospettate, anche se complementari, devono essere tenute presenti, in quanto senza dubbio servono a integrare il quadro della situazione ai fini di una più completa ed esatta valutazione dei suoi aspetti umani e sociali.

Motivi di equità impongono di evitare che le presenti diversità di trattamento portino all'esasperazione chi può con ragione sostenere di aver in fondo affrontato e vinto un concorso, come qualsiasi altro funzionario dello Stato.

A questo proposito, anzi, mi permetto di ricordare la sostanza delle considerazioni svolte dal senatore Zotta presso la 1<sup>a</sup> Commissione, che ha esaminato il provvedimento in sede consultiva, quando appunto ha ricordato che i concorsi del Ministero della difesa vanno pressochè deserti. Ora ciò avviene perchè lo sviluppo della carriera non esiste, o è troppo lento. Per un concorso a 45 posti si presentano 20 candidati, o per

30 posti pervengono 6 domande; il numero delle domande rimane sempre quello, anche se i termini per la presentazione vengono prorogati.

Ora, con la proposta in esame, i rapporti fra le basi e i vertici delle piramidi, rappresentate dagli organici delle tre Amministrazioni, vengono a essere senza dubbio più regolari. E tale considerazione ha particolare valore, soprattutto, in relazione al quesito posto dal senatore Piasenti, perchè mette in evidenza che non si vengono a creare vuoti in basso e affollamenti in alto, bensì a normalizzare la proporzione fra i diversi gradi.

Per quanto, poi, riguarda nei particolari il merito del provvedimento, posso assicurare che le previste variazioni degli organici rispondono alle reali esigenze del Ministero della difesa, esigenze che il Governo ha ben valutato o tenuto presenti; tanto è vero che le richieste, inizialmente diverse, sono state contenute non solo per la necessità di non superare i limiti di bilancio, ma anche, e soprattutto, in relazione alle obiettive esigenze di ognuno dei tre settori.

Per tutte le esposte considerazioni il Governo non può che essere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura :

#### Art. 1.

Presso il Ministero della difesa sono istituite le seguenti Direzioni generali rette da impiegati civili :

*Esercito* : Direzione generale delle pensioni, in sostituzione dell'Ispettorato delle pensioni;

*Marina* : Direzione generale delle pensioni;

*Aeronautica* : Direzione generale dei servizi amministrativi.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)

8<sup>a</sup> SEDUTA (4 giugno 1959)

Alla Direzione generale dei Servizi amministrativi dell'Aeronautica sono demandate le funzioni ispettive che le vigenti norme non riservino al personale militare, il servizio contenzioso amministrativo e quello della determinazione degli stipendi e degli assegni del personale militare e civile.

(È approvato).

Art. 2.

L'organico del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Esercito, di cui al quadro 12-*a* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è sostituito dal seguente:

| Coefficiente | Qualifica                                      | Organico |
|--------------|--|----------|
| 900          | Direttori generali . . . . .                   | 3        |
| 670          | Ispettori generali . . . . .                   | 16       |
| 500          | Direttori di divisione . . . . .               | 39       |
| 402          | Direttori di sezione . . . . .                 | 50       |
| 325          | Consiglieri di 1 <sup>a</sup> classe . . . . . | 63       |
| 271          | Consiglieri di 2 <sup>a</sup> classe . . . . . | 105      |
| 229          | Consiglieri di 3 <sup>a</sup> classe . . . . . |          |
|              |  | 276      |

Nulla è innovato per quanto riguarda la surrogazione nel ruolo organico dei funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'Esercito, di qualifica non superiore a direttore di divisione, destinati alle funzioni di ispettori centrali di zona, prevista dall'articolo 6 del regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2222, dall'articolo 3 del regio decreto-legge 7 agosto 1938, numero 1301, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1938, n. 2234, e dall'articolo 3 del regio decreto 20 novembre 1939, n. 1851.

(È approvato).

Art. 3.

L'organico del personale della carriera direttiva amministrativa della Marina, di cui

al quadro 12-*b* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è sostituito dal seguente:

| Coefficiente | Qualifica                                      | Organico |
|--------------|--|----------|
| 900          | Direttori generali . . . . .                   | 3        |
| 670          | Ispettori generali . . . . .                   | 6        |
| 500          | Direttori di divisione . . . . .               | 23       |
| 402          | Direttori di sezione . . . . .                 | 26       |
| 325          | Consiglieri di 1 <sup>a</sup> classe . . . . . | 29       |
| 271          | Consiglieri di 2 <sup>a</sup> classe . . . . . | 52       |
| 229          | Consiglieri di 3 <sup>a</sup> classe . . . . . |          |
|              |  | 139      |

(È approvato).

Art. 4.

L'organico del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Aeronautica, di cui al quadro 12-*c* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è sostituito dal seguente:

| Coefficiente | Qualifica                                      | Organico |
|--------------|--|----------|
| 900          | Direttori generali . . . . .                   | 2        |
| 670          | Ispettori generali . . . . .                   | 7        |
| 500          | Direttori di divisione . . . . .               | 25       |
| 402          | Direttori di sezione . . . . .                 | 34       |
| 325          | Consiglieri di 1 <sup>a</sup> classe . . . . . | 47       |
| 271          | Consiglieri di 2 <sup>a</sup> classe . . . . . | 86       |
| 229          | Consiglieri di 3 <sup>a</sup> classe . . . . . |          |
|              |  | 201      |

Nulla è innovato per quanto riguarda la surrogazione nel ruolo organico dei funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'Aeronautica di qualifica non superiore a direttore di divisione, destinati alle ispezioni sul funzionamento dei servizi contabili amministrativi, prevista dall'articolo 1 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1748.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Achille Lauro e altri: « Nuovo inquadramento economico dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia » (525) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Achille Lauro e altri: « Nuovo inquadramento economico dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere: « La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da obiettare per la parte di propria competenza ».

J A N N U Z Z I, *relatore*. La policromia del presente disegno di legge, che ha raccolto l'adesione di tutte le forze dell'altro ramo del Parlamento, policromia cui si sono aggiunte, come ultime pennellate, l'adesione del Governo e quella della Commissione finanze e tesoro, mi dispenserebbe dal dire molte cose. Ma è sempre bene non trascurare il nostro dovere di renderci conto di quel che facciamo, e quindi, nel caso presente, di conoscere quali sono i benefici che il disegno di legge in esame si propone di apportare ai sottufficiali delle Forze Armate e dei Corpi di polizia.

Come è noto, il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, ha fissato il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale, stabilendo — per quanto riguarda i sottufficiali — che all'aiutante di battaglia fosse attribuito il coefficiente 271, e di conseguenza uno stipendio di lire 813.000, e al maresciallo maggiore il coefficiente 229, e di conseguenza uno stipendio annuo notevolmente inferiore.

Ora è necessario rilevare che, se il coefficiente 271 corrisponde nella carriera direttiva al consigliere di seconda classe e negli ufficiali al grado di capitano, nella carriera esecutiva esso corrisponde, invece, all'archi-

vista capo delle Amministrazioni centrali: il che significa che il maresciallo maggiore — grado massimo della carriera normale dei sottufficiali — non è stato equiparato all'archivista capo, corrispondente al grado massimo della carriera esecutiva delle Amministrazioni centrali, bensì al grado immediatamente inferiore, e cioè all'archivista, che ha appunto il coefficiente 229.

Tale incongruenza ha naturalmente portato a un declassamento di tutti gli altri sottufficiali e ad una disparità di trattamento economico nei confronti del personale della carriera esecutiva delle Amministrazioni centrali.

Il disegno di legge in esame riporta il grado di maresciallo maggiore, e quelli corrispondenti, al coefficiente 271 — al medesimo coefficiente, cioè, dell'archivista capo — e quindi sopraeleva i coefficienti di tutti gli altri sottufficiali di grado inferiore, ristabilendo quella uniformità di trattamento e quel parallelismo che devono esistere tra l'una e l'altra carriera esecutiva.

Naturalmente si è dovuto provvedere affinché agli aiutanti di battaglia fosse mantenuta la posizione di preminenza e il distacco economico che è giusto siano riconosciuti a questo grado. Nel penultimo comma dell'articolo 1 viene infatti stabilito che, ai fini degli aumenti periodici dello stipendio, resta ferma, per gli aiutanti di battaglia, la detrazione degli anni di servizio applicata fino alla data dalla quale avrà effetto il provvedimento; mentre nell'ultimo comma dello stesso articolo 1 si stabilisce che agli aiutanti di battaglia è attribuita una indennità annua lorda di 40.000 lire.

Alcune parole merita ora la questione degli aumenti periodici di stipendio.

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, testè citato, stabiliva nel terzo comma dell'articolo 1 che « le misure degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni di cui alla tabella unica prevista nei precedenti commi, si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti funzioni, categorie, gradi o qualifiche indicate nella tabella medesima. Tali stipendi, paghe e retribuzioni sono suscettibili di aumenti perio-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)8<sup>a</sup> SEDUTA (4 giugno 1959)

dici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale interessato nella stessa funzione, categoria, grado o qualifica ».

Poichè, come recita tale articolo, gli aumenti periodici devono essere calcolati a partire dalle retribuzioni delle posizioni iniziali, bisognava provvedere per coloro che già erano avanti nella carriera; l'articolo 2, perciò, del citato decreto presidenziale stabilisce per questi ultimi un coefficiente fisso da detrarre dalla rispettiva anzianità di servizio, onde rimetterli poi in linea nell'ottenimento degli aumenti periodici successivi.

È evidente che il nuovo trattamento economico previsto dal disegno di legge in esame esige anche una nuova disciplina delle detrazioni nei confronti dei sottufficiali già avanti nella carriera. E così il disegno di legge, al secondo comma dell'articolo 1, precisa quanti sono gli anni di servizio da detrarre dall'anzianità complessiva ai fini dell'applicazione degli aumenti periodici dello stipendio: 18, per il maresciallo maggiore e gradi corrispondente; 15, per il maresciallo capo e gradi corrispondenti; 11, per il maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, e così via.

L'articolo 2 è conseguente rispetto all'articolo 1, in quanto contempla la riliquidazione d'ufficio delle pensioni ordinarie già liquidate o da liquidarsi ai sottufficiali e alle rispettive famiglie in base al precedente trattamento economico.

Pure conseguente è l'articolo 3, che prevede la riliquidazione dell'assegno mensile.

L'articolo 4 precisa che la legge avrà effetto dal 1° gennaio 1960; e ciò, evidentemente, per esigenze finanziarie.

L'articolo 5, infine, stabilisce la copertura dell'onere derivante dal provvedimento.

Il disegno di legge in esame non può che riscuotere la più incondizionata approvazione, perchè risolve problemi che i sottufficiali sentono e pongono da moltissimo tempo, si fonda su motivi indiscutibili di equità, e in sostanza rappresenta un giusto, meritato riconoscimento ai sottufficiali, ove si pensi all'importante compito svolto dalla categoria nelle Forze Armate.

Debbo, però, aggiungere che sono stati mossi alcuni rilievi. Come i senatori certamente ricordano, nella legge sullo stato dei sottufficiali venne stabilito che costoro, a un certo punto, potessero passare nelle carriere civili. Il rilievo è stato mosso appunto da coloro che hanno usufruito di detta possibilità e che ora si lamentano, perchè a loro favore non può essere applicato il nuovo trattamento economico dei sottufficiali. Chiedono, quindi, un emendamento a loro favore.

A mio avviso, se ci mettiamo su questa via, che implica il ritorno del provvedimento all'altro ramo del Parlamento, rischiamo di compromettere — per casi particolari — la situazione di carattere, generale che va invece risolta con la maggiore rapidità. Di conseguenza — pur avendo ritenuto doveroso comunicare il suddetto rilievo, perchè democraticamente si deve prendere nota di tutte le segnalazioni — rinuncio a presentare qualsiasi emendamento.

Propongo, quindi, alla Commissione l'approvazione del disegno di legge nella sua attuale formulazione. Non per retorica, ma con sentimento veramente sincero ritengo, infine, essere questa una favorevole occasione, perchè la Commissione rivolga il suo pensiero riconoscente ai sottufficiali, che, insieme agli ufficiali, costituiscono il nerbo delle Forze armate italiane, presidio intangibile dell'integrità della Patria.

**P R E S I D E N T E.** Ringrazio il senatore Jannuzzi per la sua chiara e completa relazione, e sono certo che la Commissione è unanime nell'apprezzamento dell'opera svolta dai sottufficiali, ai quali invia il suo saluto riconoscente.

Ma la Commissione è anche unanime nel valutare l'esigenza di varare al più presto il provvedimento in esame, che già è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, pur riservandosi fra breve tempo e nelle forme dovute di tornare sul problema del trattamento dei sottufficiali passati nei ruoli civili, tenendo conto dei desideri che sono stati espressi su questo argomento.

**C A I A T I**, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Mi associo *toto corde* alle parole

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)8<sup>a</sup> SEDUTA (4 giugno 1959)

del senatore Jannuzzi, anche per quanto riguarda l'aspetto umano e sociale sotto il quale il relatore ha prospettato il problema dei sottufficiali.

Tutti abbiamo avuto contatti con tale categoria e sappiamo bene, quindi, quale sia il senso di responsabilità che caratterizza la collaborazione dei sottufficiali e il sentimento di rinuncia e di dedizione, che anima la loro azione quotidiana.

Qualche volta abbiamo provato una vera e propria sofferenza scorgendoli negli uffici, quasi sommersi fra le carte: e pure essi stanno lì, sempre disciplinati, a mandare avanti montagne di pratiche.

Non si spiega, perciò, un diverso e peggior trattamento rispetto alle carriere civili. Si è sempre detto che uno dei principali obiettivi della legge delega era quello di equiparare le carriere; e invece, arrivati ai sottufficiali, è stata commessa una dimenticanza. Perciò il provvedimento in esame ha oltre tutto il merito di colmare una lacuna, attuando il necessario equilibrio tra le carriere civili e quella militare, e di dare, inoltre, a una categoria così degna la possibilità di proseguire nella sua attività con maggiore sicurezza e fiducia.

Tutte le considerazioni in ordine ai coefficienti, agli scatti, agli anni di detrazione hanno trovato i loro addentellati nelle lunghe trattative, che hanno avuto luogo tra l'apposito Comitato ristretto, i deputati presentatori delle proposte e il Governo.

I sottufficiali sono veramente soddisfatti del presente disegno di legge e attendono con ansia che sia approvato. Per quanto riguarda gli aiutanti di battaglia — per i quali, come ha già ricordato il senatore Jannuzzi, la prevista particolare indennità serve a mantenere quel distacco che è giusto riconoscere — occorre tener presente che si tratta di un grado « a consumazione ».

Un accenno merita la posizione iniziale della carriera dei sottufficiali, e cioè la posizione dei sergenti. Costoro, infatti, avevano un trattamento inferiore a quello dell'appuntato dei carabinieri; ci si è, quindi, preoccupati di equipararli, almeno per quanto riguarda il coefficiente, a quest'ultima categoria.

Bisogna, infatti, considerare che i sergenti

hanno una ferma a termine, e, quindi, in realtà non si può parlare per essi di una vera e propria carriera: tuttavia, è dai sergenti che provengono i sergenti maggiori. E se è vero che essi non sempre rinnovano la ferma, è però incontestabile il fatto che sono i sergenti ad esercitare il comando di squadra e, quindi, effettivamente a svolgere un'attività militare: gli altri sottufficiali, quando diventano marescialli, di norma passano negli uffici, cioè, ad attività senza dubbio importanti, ma che non sono tipicamente militari e che, in definitiva, finiscono col sottrarre unità, che invece dovrebbero essere destinate al compito precipuo dell'addestramento.

Non pochi sono i sergenti che frequentano gli appositi corsi per entrare nel settore degli specializzati con la possibilità di godere di una particolare indennità: ma, purtroppo, nel complesso il trattamento economico non è certamente tale da incoraggiarli a restare nell'Esercito. Basti pensare, a esempio, che i meccanici specializzati sono richiesti e ben pagati dall'industria privata, per comprendere come possa accadere che della gente istruita, perfezionata e completamente addestrata nei corsi e nei laboratori militari, abbandoni l'Amministrazione proprio quando dovrebbe cominciare a rendere di più a vantaggio delle Forze Armate, per trovare occupazione là dove ottiene un trattamento migliore.

Anche per tali ragioni, dunque, ci si è preoccupati di contemperare le esigenze sociali e umane dei sottufficiali con le esigenze del Ministero della difesa, in quanto la visione panoramica di quelle che sono le caratteristiche delle moderne attrezzature militari rende evidente la necessità di poter in ogni momento contare su di un personale altamente specializzato e quantitativamente sufficiente.

P A L E R M O . Siamo molto lieti di dare il nostro voto favorevole a questo disegno di legge, che non soltanto elimina una evidente ingiustizia, ma realizza le giuste aspirazioni della benemerita categoria dei sottufficiali.

E siamo anche lieti di questa occasione che ci permette di constatare che, quando si tratta di sani e concreti problemi come quello

in esame, è sempre possibile realizzare quella unità così spesso auspicata, tanto è vero che il disegno di legge porta le firme dei rappresentanti di tutti i Gruppi del nostro Parlamento.

Io mi auguro che ciò possa verificarsi anche nell'avvenire, se i problemi verranno trattati senza prevenzioni, senza spirito di parte, senza riserve mentali, ma con spirito unitario e nell'interesse supremo del nostro Paese.

**A N G E L I L L I.** Esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, che viene a migliorare, sanando una ingiusta situazione di squilibrio, il trattamento della benemerita categoria dei sottufficiali, verso la quale tutta la Commissione invia il suo più vivo apprezzamento.

E mi permetto di ricordare al rappresentante del Governo di tener conto della raccomandazione già fatta dal nostro Presidente, affinché i sottufficiali possano godere dei benefici del presente provvedimento, anche quando vengano trasferiti nelle Amministrazioni civili.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

**Art. 1.**

Ai marescialli, sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato è attribuito lo stipendio dei seguenti coefficienti della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19:

|  |     |
|--|-----|
| Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti . . . . .  | 271 |
| Maresciallo capo e gradi corrispondenti . . . . .      | 229 |
| Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . . . . . | 202 |

|  |     |
|--|-----|
| Sergente maggiore e gradi corrispondenti . . . . . | 180 |
| Vicebrigadiere e sottobrigadiere . . . . .         | 157 |
| Sergente . . . . .                                 | 131 |

Ai fini degli aumenti periodici dello stipendio e della paga dei marescialli, sergenti maggiori, secondi capi e sergenti di cui ai primi due commi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, il numero di anni da detrarre dall'anzianità complessiva di servizio è fissato come segue:

|  |    |
|--|----|
| Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti . . . . .  | 18 |
| Maresciallo capo e gradi corrispondenti . . . . .      | 15 |
| Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . . . . . | 11 |
| Sergente maggiore e secondo capo . . . . .             | 10 |
| Sergente . . . . .                                     | 2  |

Gli aumenti periodici dello stipendio o della paga dei brigadieri, vicebrigadieri e sottobrigadieri dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di cui al primo comma, nonché dei secondi capi del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria portuali, di cui all'articolo 102 del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, sono concessi considerando come periodo di permanenza nel grado, se più favorevole, gli anni di effettivo servizio militare ridotti di 6.

Per gli aiutanti di battaglia resta ferma la detrazione applicata fino alla data da cui ha effetto la presente legge.

Agli aiutanti di battaglia è attribuita una indennità annua lorda di lire 40.000.

*(E approvato).*

**Art. 2.**

Le pensioni ordinarie a favore dei sottufficiali di cui al precedente articolo 1, e delle rispettive famiglie, liquidate o da liquidarsi su stipendi o paghe vigenti fino alla data da cui ha effetto la presente legge, debbono essere riliquidate d'ufficio considerando, in

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)8<sup>a</sup> SEDUTA (4 giugno 1959)

sostituzione degli stipendi o delle paghe calcolati nella precedente liquidazione, quelli risultanti dall'applicazione dello stesso articolo 1.

*(È approvato).*

Art. 3.

L'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, ai sottufficiali ai quali è dovuto il trattamento economico di sfollamento è riliquidato tenendo conto del nuovo stipendio di cui al precedente articolo 1 ridotto del 10 per cento.

*(È approvato).*

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1960.

*(È approvato).*

Art. 5.

All'onere pertinente all'esercizio 1959-60 sarà provveduto con un'aliquota dei proventi derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 12.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari